

Aggregazione prolungata: il TAR dice sì

Sono anni, ormai, che il SAP ha avviato una vera e propria battaglia legale ai fini dell'applicazione, anche al personale della Polizia di Stato, dell'art. 42 bis del d. lgs. 151/2001, che disciplina la cd aggregazione prolungata.

La norma, in particolare, prevede la possibilità per il dipendente pubblico, genitore di figli minori di tre anni, di essere assegnato, per un periodo non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante di analoga posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni coinvolte.

I ricorsi presentati dai colleghi interessati e sostenuti dal SAP hanno evidenziato, nel loro esito, una netta demarcazione giurisprudenziale fra l'indirizzo dei giudici di primo grado (favorevole) ed il giudice di appello (decisamente contrario).

Nello specifico, tale ultimo orientamento muoveva i passi dall'art. 3 del d. lgs. 165/2001, a mente del quale il personale militare e le Forze di Polizia rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti, con ciò escludendoli dall'applicazione dell'art. 42 bis, destinato – a parere del Consiglio di Stato –

al restante pubblico impiego di cui all'art. 2 del d. lgs. 165/2001.

Insomma, i giudici di Palazzo Spada non lasciavano spiraglio alcuno alla speranza di abbattere l'ennesima palese disparità di trattamento nei confronti di chi, giornalmente, contribuisce a garantire la sicurezza della gente.

Tuttavia, il SAP, questa volta di Alessandria, non si è arreso e ha continuato la sua battaglia a sostegno della famiglia, affrontando un ulteriore giudizio amministrativo, conclusosi, in primo grado, con la pubblicazione, il 26 gennaio 2010, della sentenza 482/2009, con la quale il TAR Lazio ha accolto il ricorso da noi patrocinato, non limitandosi, per vero, ad annullare *sic et simpliciter* l'avverso decreto del Ministero dell'Interno.

I giudici amministrativi, difatti, hanno fondato l'accoglimento del ricorso sull'ingresso, nell'ambito degli ultimi accordi sindacali, dell'art. 14 del DPR 170/2007 e dell'art. 18 del DPR 51/2009, entrambi titolati *«tutela delle lavoratrici madri»* ed entrambi richiamanti una serie di disposizioni che si applicano al personale di polizia *«oltre a quanto previsto dal D. Lgs. 151/2001»*.

Il che – a parere del TAR Lazio – *«comporta la oramai pacifica applicabilità al personale di cui è questione anche della disciplina recata dal citato D.Lgs. 151/2001, e quindi del suo art. 42 bis.»*

Non meno importante, altresì, l'orientamento espresso dallo stesso Tribunale, in relazione ad un altro dei *«capisaldi del diniego»* della nostra Amministrazione, ovvero la specificità delle *«esigenze organizzative delle Forze di Polizia»*.

Così i giudici laziali: ...Peraltro, non convincono gli ulteriori argomenti posti a sostegno dell'atto impugnato e concernenti le asserite difficoltà di organico nell'Ufficio di appartenenza, che si produrrebbero in ragione dell'accoglimento dell'istanza del ricorrente di assegnazione prolungata ad altra sede.

In disparte l'apoditticità dell'affermazione, non meglio e più dettagliatamente confortata da elementi precisi e puntuali, va rilevato che, come ha affermato il ricorrente senza essere sul punto smentito dalla resistente Amministrazione, da una parte la sede di Alessandria (di attuale applicazione del ricorrente) fornisce abitualmente personale in aggregazione ad altre sedi così come quella di La Spezia (cui aspira ad essere assegnato il ricorrente) si trova a dover richiedere regolarmente l'invio di agenti per esigenze di sicurezza dovute all'aumento del flusso di persone nei periodi estivi.

Non ci resta, ora, che attendere il prossimo passo della nostra Amministrazione, la quale – abbiamo motivo di credere – ricorrerà in appello avverso la decisione del TAR Lazio.

Noi, però, resisteremo davanti al Consiglio di Stato, ancora una volta dalla parte dei colleghi e della tutela familiare.

Orgogliosi di essere SAP!

Leggi la sentenza

[Read more](#)